



OGGETTO: Circolare 7.2019

Seregno, 1 marzo 2019

SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

La Legge di Bilancio 2019¹, ha introdotto il c.d. saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. La definizione interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica risultante dall'indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare.





STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il saldo e stralcio riguarda ad esempio IRPEF, IRAP, IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e dalle attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Decreto Iva.

Sono esclusi dalla definizione, in attesa di chiarimenti ufficiali, le somme richieste in seguito a controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter D.P.R. 600/73), avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta.

Come anticipato, possono essere oggetto di definizione ai sensi del comma 184 della Legge 145/2018, i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La definizione dei contributi previdenziali - Ultime novità

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali non è automatico ma passa dalla preventiva "consultazione" tra l'ADER e la Cassa previdenziale di appartenenza ai fini della verifica del fatto che i carichi previdenziali siano stati già oggetto di accertamento. L'accertamento esclude la definizione dei suddetti carichi di natura previdenziale.

L'adesione alla procedura di saldo e stralcio passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione, modello SA-ST.

Entro il 30 aprile 2019, la presentazione del modello può avvenire:

- alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

L'ADER è tenuto ad inviare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in un max di 5 rate come sotto individuate.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LE DATE DA RICORDARE (saldo e stralcio)

Dilazione Rottamazione-ter post-conversione in legge

30 aprile 2019	Termine presentazione istanza di adesione
31 ottobre 2019	L'Agente della Riscossione comunica l'importo dovuto ai fini della definizione
30 novembre 2019	Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 35% delle somme dovute
31 marzo 2020	2° rata- 20%
31 luglio 2020	3° rata- 15%
31 marzo 2021	4° rata- 15%
31 luglio 2021	5° rata- 15%

Il pagamento rateale comporta l'applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2019, di interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di diniego all'accesso al saldo e stralcio, in via generale, e limitatamente ai carichi potenzialmente rientranti nella c.d. rottamazione-ter (vedi art.3 D.L. 119/2018 e ss.mm.ii.), il contribuente è ammesso automaticamente alla stessa rottamazione con pagamenti scadenziati come da tabella in basso (un max di 17 rate di pari importo eccetto la prima che è pari al 30% delle somme dovute):



LE DATE DA RICORDARE (esclusione saldo e stralcio e automatica ammissione alla rottamazione-ter)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

<i>Dilazione Rottamazione-ter post-esclusione saldo e stralcio</i>	
30 novembre 2019	Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 30% delle somme dovute
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020	2°, 3°, 4°, 5° rata
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2021	6°, 7°, 8°, 9° rata
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2022	10°, 11°, 12°, 13° rata
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2023	14°, 15°, 16°, 17° rata eventuale dilazione dei pagamenti.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 nella misura del 2 per cento annuo.	
In caso di diniego all'accesso al saldo e stralcio per i contribuenti che abbiano aderito in precedenza alla rottamazione-bis senza però successivamente pagare entro il 7 dicembre 2018 ¹ , le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, opera altresì l'ammissione automatica alla rottamazione-ter (vedi decreto semplificazioni). In tal caso i pagamenti ai fini della rottamazione-ter devono essere effettuati, salvo pagamento in unica soluzione, secondo le seguenti indicazioni (max 9 rate): <ul style="list-style-type: none">⇒ il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e⇒ le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.	

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

ⁱ Legge 30/12/2018 n. 145 – Estratto

¹ Possono aderire al "**Saldo e stralcio**", qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di **grave e comprovata difficoltà economica**, anche i contribuenti che hanno **già aderito** alla "**rottamazione-bis**" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, **entro il 7 dicembre 2018** tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Art. 1 - Comma 184

184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

Art. 1 - Comma 185

185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Art. 1 - Comma 186

186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.

Art. 1 - Comma 187

187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
- 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 - 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 - 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
- b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Art. 1 - Comma 188

188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3